DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Art. 5

Modifica al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112

All'articolo 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: «una quota non superiore al» sono sostituite dalla seguente: «il».

Versione in vigore dal 3 agosto 2024, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore
Estremi	Legge 4 luglio 2024, n. 104
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-politiche-sociali-e-di-enti-del-terzo/art-5-modifica-al-decreto-legislativo-3-luglio-2017-n-112

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it